



Lunedì 16/03/2020

## **Assemblea in audioconferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo**

*A cura di: Meli e Associati*

Con la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha affrontato il tema dell'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (art. 2370, comma 4, c.c.)

Nella massima si legge che "L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica".

fonte: Massima n. 187 (Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione)(11.3.20)